

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**  
**N. 3**  
**Proc.to RGPF 1/23 - RGTF 2/23**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli– Presidente

Avv. Maria D’Angelo – Vice Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel giudizio iscritto ai nn. 1/23 RGPF e 2/23 RGTF promosso nei confronti della già tesserata XXXX

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto del 27.04.2023, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale FIDS la già tesserata XXXX per *“per aver omesso di presenziare alla convocazione personale fissata per il giorno 25 ottobre 2022 ed alla convocazione fissata in forma telematica tramite piattaforma Zoom in data 16 dicembre 2022, predisposte dalla Procura Federale per essere ascoltata in merito a fatti attinenti ad altro procedimento, senza giustificarne i motivi”*, in violazione dell’ art. 7 bis commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale e dell’art. 12 del Codice di comportamento sportivo del Coni.

Il Tribunale Federale fissava per il 5.06.2023 l’udienza di trattazione del procedimento che si sarebbe tenuta con modalità telematica, con invito a produrre memorie difensive.

All’udienza del 05.06.2023 tenutasi in collegamento ZOOM, nessuno compariva per l’incolpata mentre il Procuratore Federale, nel riportarsi all’atto di deferimento, concludeva per l’applicazione a carico della Simonetti della sanzione della sospensione per mesi tre ed euro 500.00 di ammenda.

Il Tribunale si riservava trattenendo la causa in decisione.

## MOTIVAZIONE

Le evidenze processuali consentono di ritenere pienamente provata la responsabilità disciplinare della XXXX per i fatti così come puntualmente contestati dalla Procura Federale.

Dalla documentazione acquisita è infatti oggettivamente emerso che, l'odierna incolpata, tesserata all'epoca dei fatti, veniva convocata dalla Procura Federale per il giorno 25 ottobre 2022 per essere sentita personalmente su fatti relativi ad altro procedimento disciplinare.

Malgrado la ritualità della convocazione la XXXX non si presentava all'invito né inviata alcuna giustificazione per l'assenza.

La Procura Federale, ritenendo necessaria l'audizione della XXXX, disponeva una nuova convocazione per il giorno 6 dicembre 2022 alla quale, in data 5.12.2022 l'incolpata rispondeva chiedendo di poter essere sentita telefonicamente. In accoglimento della richiesta, la Procura Federale provvedeva ad inviare alla XXXX il link per partecipare all'audizione telematica predisposta per il giorno 16 dicembre 2022 alle ore 12.00, tramite piattaforma Zoom.

In data 13 dicembre 2022 la XXXX faceva pervenire un'ulteriore richiesta di posticipo della riunione alle successive ore 14.00 a causa di improrogabili impegni di lavoro. Anche in questa occasione la Procura Federale, in accoglimento della richiesta, differiva l'audizione all'orario indicato dalla XXXX.

Ciò malgrado la XXXX, senza fornire alcuna giustificazione, non compariva e non dava riscontro alla Segreteria della Procura Federale che tentava di contattarla anche telefonicamente all'utenza mobile a lei riconducibile.

Quanto sopra esposto risulta pienamente supportato dalla copiosa documentazione prodotta dalla Procura Federale.

Ora. Com'è noto l'art. 7 bis al comma 1 impone a carico dei tesserati un preciso obbligo di collaborazione con gli Organi di Giustizia specificando al successivo comma 2 che la mancata collaborazione e l'omessa partecipazione alle convocazioni predisposte è condotta punita con la sanzione della sospensione non inferiore nel minimo a tre mesi; l'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni come correttamente richiamato dalla Procura Federale, ribadisce l'obbligo di collaborazione come sopra espresso.

Nel caso di specie, è oggettivamente emerso che la XXXX, malgrado più volte ritualmente convocata dalla Procura federale nell'ambito di un procedimento disciplinare, ha sistematicamente omesso di presenziare alle audizioni predisposte anche in accoglimento delle sue richieste di differimento, senza



peraltro fornire alcuna giustificazione, con ciò contravvenendo all'obbligo di cui ai citati art. 12 Codice di Comportamento Sportivo Coni e 7 bis del Regolamento di Giustizia FIDS.

La XXXX, tesserata all'epoca dei fatti, va dunque ritenuta responsabile delle violazioni contestate. Con riferimento alla quantificazione della sanzione, le particolari circostanze del caso (reiterate convocazioni anche in adempimento delle specifiche richieste della tesserata), consentono di applicare a carico dell'incolpata la sanzione della sospensione per mesi tre ed euro 500.00 di ammenda.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento 1/23 RGPF. e 2/23 RGTF, dichiara XXXX responsabile delle violazioni di cui agli artt. 12 Codice di Comportamento Sportivo Coni e 7 bis, comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDS e per l'effetto applica a carico della stessa la sanzione della sospensione per mesi tre ed euro 500.00 di ammenda.

Così deciso in Roma, 05 giugno 2023

Il Segretario  
Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio  
Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni